

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del programma quadro 2002-2006 della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) ⁽¹⁾

(2002/C 103 E/24)

COM(2001) 823 def./2 — 2001/0327(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 10 gennaio 2002)

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 275.

PROPOSTA INIZIALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione per realizzare lo Spazio europeo di ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato «il programma quadro 2002-2006») è stato adottato con decisione del Consiglio. Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere integrate con altre disposizioni da stabilire conformemente all'articolo 7 del trattato.
- (2) Dette disposizioni devono iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti nell'allegato III del programma specifico «Energia nucleare», adottato con decisione del Consiglio, per garantire un'attuazione all'insegna della massima efficienza.
- (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università devono tener conto della natura delle attività di ricerca (dimostrazione compresa) e formazione nel settore dell'energia nucleare. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato (candidato o no all'adesione) o a un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica (un'organizzazione nazionale, un'organizzazione internazionale — avente o no interesse europeo —, piccola e media impresa, gruppo europeo di interesse economico o associazione di partecipanti).

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- (4) Le attività del programma quadro devono essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cercando di accrescere il ruolo delle donne nella ricerca e di migliorare l'informazione e il dialogo con il pubblico,
- (5) Conformemente al programma quadro 2002-2006, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi deve essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, all'articolo 101 del trattato.
- (6) Le organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo della cooperazione nel settore della ricerca in Europa e che, essendo una maggioranza dei loro membri Stati membri o Stati associati, contribuiscono alla creazione dello Spazio europeo della ricerca, dovrebbero essere incoraggiate a partecipare al programma quadro 2002-2006.
- (7) Il Centro comune di ricerca (in prosieguo il «CCR») partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro.
- (8) Le attività del programma quadro devono essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 1***Obiettivo**

La presente decisione fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca svolte nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione volte a contribuire alla creazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (qui di seguito designato «il programma quadro 2002-2006»).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «azione indiretta»: un'attività di RSTF da uno o più partecipanti mediante uno strumento del programma quadro 2002-2006;

PROPOSTA MODIFICATA

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- b) «attività di RSTF»: le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese le azioni di dimostrazione e le attività di formazione, descritte all'allegato del programma quadro 2002-2006;
- c) «bilancio»: un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare un'azione indiretta;
- d) «consorzio»: l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta;
- e) «contratto»: una convenzione di sovvenzione per la realizzazione di un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti all'azione indiretta;
- f) «soggetto giuridico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, creata conformemente alla legge nazionale applicabile al luogo di istituzione o al diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e abilitata ad avere diritti e obblighi di qualsiasi natura a suo nome;
- g) «Stato associato»: uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al programma quadro 2002-2006;
- h) «Stato candidato associato»: qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come uno Stato candidato all'adesione all'Unione europea;
- i) «gruppo europeo di interesse economico (GEIE)»: qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio ⁽¹⁾;
- j) «strumenti»: i meccanismi di intervento indiretto della Comunità figuranti nell'allegato III al programma specifico «Energia nucleare»;
- k) «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci gestiti da quest'ultima a causa di una spesa indebita;
- l) «organizzazione internazionale»: qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri;

⁽¹⁾ GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

- m) «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea;
- n) «partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini della presente decisione o in base al contratto;
- o) «paese terzo»: uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato.

*Articolo 3***Indipendenza**

1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi della presente decisione, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di:

- a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o della quota di maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico;
- b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico.

2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese e fondi di capitale di rischio detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o di una quota di maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non costituisce di per sé una relazione di controllo.

3. La proprietà o la vigilanza di soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non comporta intrinsecamente una relazione di controllo tra essi.

CAPO II

STRUMENTI

Soppresso

*Articolo 4***Reti di eccellenza**

1. Le reti di eccellenza mirano a rafforzare l'eccellenza scientifica e tecnologica della Comunità mediante un'integrazione progressiva e permanente delle capacità di ricerca e formazione

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

esistenti o emergenti, tanto a livello nazionale che regionale. Ciascuna rete ha l'obiettivo di far progredire le conoscenze in un settore determinato riunendo una massa critica di competenze. Le attività interessate all'uso di questo strumento, sono in genere orientate in funzione di obiettivi a lungo termine e pluridisciplinari e non riguardano risultati precisi definiti in anticipo in termini di prodotti, processi o servizi.

2. Allo scopo di creare un centro di eccellenza virtuale, i partecipanti attuano un programma comune di attività che integra una parte importante, o la totalità, delle loro capacità e attività di ricerca e formazione nel settore interessato. Eventualmente il soggetto giuridico da cui dipende un istituto, un dipartimento, un laboratorio o un gruppo membro della rete gli conferisce un'autonomia sufficiente a tal fine.

Il programma comune di attività mette l'accento su attività di ricerca o formazione e include necessariamente attività di integrazione nonché attività concernenti la diffusione dell'eccellenza al di fuori della rete, come descritto nell'allegato III della decisione del Consiglio [che stabilisce il programma specifico «Energia nucleare»]. L'aggiornamento annuale, di concerto con la Commissione, del programma comune di attività può includere il riorientamento di alcune di esse o il lancio di nuove attività.

*Articolo 5***Progetti integrati**

1. L'obiettivo dei progetti integrati è rafforzare la competitività della Comunità o contribuire alla soluzione di importanti problemi della società tramite la mobilitazione di una massa critica di risorse e di competenze in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e formazione. In questa prospettiva, ogni progetto integrato è dotato di obiettivi chiaramente definiti in termini di conoscenze scientifiche e tecnologiche e mira ad ottenere risultati specifici applicabili a prodotti, processi o servizi.

2. I progetti integrati sono di norma costituiti da un insieme di elementi specifici, di dimensioni e strutture variabili, in funzione del compito da svolgere, concernenti varie parti della ricerca o della formazione necessarie per conseguire gli obiettivi globali comuni, integrati in un tutto coerente e attuati in maniera strettamente coordinata.

Le attività realizzate come parte di un progetto integrato concernono attività di ricerca o formazione, dimostrazione, gestione e uso delle conoscenze per promuovere l'innovazione e qualsiasi altro tipo di attività direttamente legata agli obiettivi della decisione del Consiglio [che stabilisce il programma specifico «Energia nucleare»], quale descritto nell'allegato III di tale decisione. L'insieme di queste attività rientra in un piano di esecuzione, aggiornato annualmente, di concerto con la Commissione. L'aggiornamento può comprendere il riorientamento di alcune attività e il lancio di nuove attività.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 6***Progetti specifici mirati di ricerca o formazione**

1. I progetti specifici mirati di ricerca possono assumere l'una o l'altra delle due forme seguenti o combinarle:
 - a) progetto di ricerca e sviluppo tecnologico per acquisire nuove conoscenze, migliorare in modo considerevole o mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per rispondere ad altre esigenze della società e delle politiche comunitarie;
 - b) progetto di dimostrazione per comprovare la validità delle nuove tecnologie che offrono un vantaggio economico potenziale ma che non possono essere commercializzate come tali.
2. Progetti specifici mirati in materia di formazione atti a facilitare la diffusione tempestiva di nuove conoscenze su scala europea e una migliore integrazione delle attività nazionali.

*Articolo 7***Iniziative integrate concernenti l'infrastruttura**

Le iniziative integrate concernenti l'infrastruttura integrano una combinazione di attività essenziali al rafforzamento e allo sviluppo di infrastrutture di ricerca per la prestazione di servizi su scala europea. A questo scopo, combinano attività di messa in rete con un'attività di sostegno o attività di ricerca necessarie per migliorare le prestazioni delle infrastrutture. Comprendono un aspetto di diffusione delle conoscenze presso utilizzatori potenziali, ivi compresa l'industria ed in particolare le PMI.

*Articolo 8***Azioni per promuovere le risorse umane e la mobilità**

Le azioni per promuovere le risorse umane e la mobilità sono condotte a scopi di formazione, sviluppo di competenze o trasferimento di conoscenze. Consistono in un sostegno ad azioni condotte da persone fisiche, strutture di accoglienza, tra cui reti di formazione, come pure gruppi di eccellenza.

*Articolo 9***Azioni di coordinamento**

Le azioni di coordinamento mirano a promuovere e sostenere iniziative coordinate di vari soggetti che operano nei settori della ricerca, della formazione e dell'innovazione. Comprendono attività diverse come organizzazione di conferenze e riu-

PROPOSTA INIZIALE

nioni, corsi di formazione, realizzazione di studi, scambi di personale, scambio e diffusione di buone pratiche, creazione di sistemi di informazione e di gruppi di esperti e possono includere, se necessario, un sostegno alla definizione, all'organizzazione e alla gestione di iniziative congiunte o comuni.

*Articolo 10***Azioni di sostegno specifico**

Le azioni di sostegno specifico mirano ad attuare gli obiettivi individuati del programma quadro 2002-2006 o possono contribuire a preparare le attività future della politica comunitaria di ricerca e formazione o comprendere attività di controllo e di valutazione. Queste azioni, che possono a volte combinarsi, consistono, in particolare, in conferenze, seminari, studi e analisi, premi e contributi scientifici di alto livello, gruppi di lavoro e di esperti, sostegno operativo e attività di diffusione, informazione e comunicazione.

CAPO III

REGOLE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTO*Articolo 11***Campo di applicazione**

Le regole del presente capitolo concernono la partecipazione di soggetti giuridici ad azioni indirette. Esse si applicano lasciando impregiudicate le regole specifiche per le attività di RSTF nell'ambito del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» del programma specifico «Energia nucleare» figuranti nel capitolo IV.

*Articolo 12***Principi generali**

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 14 e 15.
2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo e ha gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 13.
3. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

PROPOSTA MODIFICATA

CAPO II

Invariato

Articolo 4

Invariato

Articolo 5

Invariato

1. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipa ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8.

2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo e ha gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 6.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

4. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro ed esercita gli stessi diritti ed adempie agli stessi obblighi di esso, conformemente al suo atto costitutivo.

5. Secondo la natura degli strumenti attuati o degli obiettivi dell'attività di RSTF, i programmi di lavoro dei programmi specifici possono limitare, se necessario, la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione delle loro attività o della loro tipologia.

*Articolo 13***Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti**

1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RSTF.

2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due Stati membri o Stati candidati associati.

3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione mediante la ricerca, possono essere attuate da un unico soggetto giuridico.

Quando il programma di lavoro fissa un numero minimo superiore o uguale a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, questo numero è fissato alle condizioni previste al paragrafo 4.

4. Per gli strumenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno Stato membro o uno Stato candidato associato.

5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici che soddisfano le condizioni della presente decisione può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 6

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 14***Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi**

1. Fatte salve altre restrizioni che possono essere specificate nel programma di lavoro del programma specifico, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare alle attività di RSTF oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, se tale partecipazione è prevista per un'attività RSTF o se ciò è necessario per eseguire l'azione indiretta.

2. Esso può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RSTF oppure se essa è essenziale alla realizzazione dell'azione indiretta.

*Articolo 15***Partecipazione di organizzazioni internazionali**

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 12, paragrafo 4, può partecipare ad attività di RSTF alle condizioni stabilite all'articolo 14.

*Articolo 16***Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse**

1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e precisarne l'origine.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, sotto la forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta.

Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono risorse umane, di infrastruttura, risorse finanziarie e, se necessario, beni immateriali e altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 7

Invariato

1. Fatte salve altre restrizioni che possono essere specificate nel programma di lavoro del programma specifico, qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo, può partecipare alle attività di RSTF oltre al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, se tale partecipazione è prevista per un'attività RSTF o se ciò è necessario per eseguire l'azione indiretta.

Invariato

Articolo 8

Invariato

Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, può partecipare ad attività di RSTF alle condizioni stabilite all'articolo 7.

Articolo 9

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 17***Presentazione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta sono presentate nel quadro di inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e, nella misura possibile, ampiamente diffusi con altri mezzi.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) a talune azioni di sostegno specifico per le attività di soggetti giuridici designate nei programmi di lavoro;

b) a talune azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici;

c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione dal momento che il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e che tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte;

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 19.

3. Gli inviti a presentare proposte possono essere preceduti da inviti a manifestazioni di interesse per permettere alla Commissione di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità, lasciando impregiudicate le decisioni che prenderà successivamente.

*Articolo 18***Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta**

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 17, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

a) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico;

b) eccellenza scientifica e tecnologica;

c) valore aggiunto comunitario, compresa la massa critica di risorse mobilitate, impatto previsto o contributo alle politiche comunitarie;

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

Invariato

d) alle azioni di sostegno specifiche di cui all'articolo 12.

Invariato

Articolo 11

Invariato

1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

d) qualità del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze, effetti potenziali in materia di innovazione e competenze in materia di gestione della proprietà intellettuale;

e) capacità di completare l'azione indiretta, valutata in termini di risorse, competenze e organizzazione.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, lettera c), si terrà conto anche dei criteri seguenti:

a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi d'integrazione che saranno intrapresi; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di continuità dell'integrazione delle loro capacità di ricerca e delle loro risorse al di là della durata del contributo finanziario della Comunità;

b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società;

c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità.

3. Il programma di lavoro dei programmi specifici determina, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RSTF, i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 che la Commissione applica. Essi li precisano o li completano, così come quelli di cui al paragrafo 2, in particolare per considerare il contributo delle proposte di azione indiretta al miglioramento dell'informazione e del dialogo con il pubblico e l'accrescimento del ruolo delle donne nella ricerca.

4. Qualsiasi proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, in particolare quelli figuranti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o che non soddisfa le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte può essere esclusa in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione.

5. La Commissione valuta e seleziona le proposte di azioni indirette secondo procedure trasparenti, eque e imparziali che stabilisce in un manuale di valutazione di cui garantisce la pubblicità.

PROPOSTA INIZIALE

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 19. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

*Articolo 19***Nomina di esperti indipendenti**

1. La Commissione nomina esperti indipendenti per le valutazioni previste dal programma quadro 2002-2006 e dal programma specifico, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 18, paragrafo 6 e all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma.

Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della sua politica di ricerca.

2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti:

a) Per le valutazioni previste all'articolo 5 del programma quadro 2002-2006 e all'articolo 6, paragrafo 2 del programma specifico, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, dell'industria o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

b) La Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche o dell'industria che possiedono conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta sul piano internazionale nel settore specializzato di cui si tratta, con il compito di assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo di quelle che saranno selezionate ed attuate.

c) Per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori.

d) Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure può, se lo ritiene opportuno, scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie.

PROPOSTA MODIFICATA

6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, essa vi ricorre soltanto se lo ritiene opportuno.

Articolo 12

Invariato

a) Per le valutazioni previste agli articoli 5 e 6 del programma quadro 2002-2006 e all'articolo 7, paragrafo 2 del programma specifico, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità scientifiche, dell'industria o politiche di altissimo livello che possiedono una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale.

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verifica che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli ne certifica l'assenza al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora subentrasse un conflitto di interesse nel corso della sua missione.

*Articolo 20***Contratti**

1. Le proposte di azione indiretta selezionate sono oggetto di contratti fondati sull'adeguato contratto tipo stabilito dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del programma quadro 2002-2006 e della presente decisione, tenendo conto, se necessario, delle specificità dei diversi strumenti interessati.

2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente alla presente decisione, in particolare le modalità di controllo tecnico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, di aggiornamento dei suoi obiettivi, di evoluzione del consorzio, versamento del contributo finanziario della Comunità, eventualmente le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie.

Il contratto fissa le regole di diffusione e di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati conformemente al titolo II, capo 2 del trattato.

3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, adeguate sanzioni sono previste nei contratti.

*Articolo 21***Attuazione dell'azione indiretta**

1. Conformemente alle disposizioni del contratto e secondo le modalità di organizzazione di esso, il consorzio garantisce l'attuazione tecnica dell'azione indiretta sotto la responsabilità in solido dei partecipanti.

2. Il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta è versato, secondo le modalità previste nel contratto, al partecipante designato dal consorzio e approvato dalla Commissione.

Detto partecipante gestisce il contributo finanziario della Comunità in applicazione delle decisioni prese dal consorzio circa la sua ripartizione tra partecipanti ed attività.

3. Fatti salvi gli adeguamenti previsti nel contratto, basati sulla natura dello strumento e sull'entità del contributo apportato dai partecipanti:

Articolo 13

Invariato

Articolo 14

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

- a) ciascun partecipante è responsabile, illimitatamente e in solido, dell'uso del contributo finanziario della Comunità assegnato, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, ad eccezione della parte di esso assegnata ai partecipanti di cui alla lettera b);
- b) un partecipante che in base a disposizioni di legge o regolamentari non può essere tenuto responsabile in solido, è responsabile unicamente della parte del contributo finanziario della Comunità che, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, gli è stato concesso.

4. La responsabilità di cui al paragrafo 3, lettera a) è invocata dalla Commissione soltanto nella misura in cui né il partecipante inadempiente né il consorzio di sua propria iniziativa hanno riparato, entro un termine ragionevole, il pregiudizio causato alla Comunità.

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

*Articolo 22***Contributo finanziario della Comunità**

Conformemente all'allegato alla presente decisione e nei limiti della disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo ⁽¹⁾ del programma quadro, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme distinte:

- a) Per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione all'integrazione, il cui importo è determinato in funzione del valore delle capacità e delle risorse che l'insieme dei partecipanti propone di integrare. Completa le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività.

Il contributo è versato con riferimento all'attuazione del programma comune di attività e sulla base delle spese ad esso relative, in aggiunta a quelle a carico dei partecipanti stessi e certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente.

- b) Per alcune azioni relative alle risorse umane e alla mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait.

PROPOSTA MODIFICATA

5. Quando più soggetti giuridici sono riuniti in un soggetto giuridico comune che agisce come partecipante unico, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, quest'ultimo assume i compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed è responsabile nei confronti della Comunità, nonostante gli accordi conclusi tra i soggetti giuridici che lo compongono.

Articolo 15

Invariato

Conformemente all'allegato III del programma quadro, il contributo finanziario della Comunità può assumere tre forme distinte:

Invariato

- b) Per alcune azioni relative alle risorse umane e alla mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait.

⁽¹⁾ GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

- c) Per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Il contratto precisa le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, che dovranno essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di soggetti giuridici pubblici, da un funzionario pubblico competente.

Il contratto può stabilire tassi medi per tipo di spese o importi forfetari predefiniti, come pure, di concerto con i partecipanti, un valore per attività che non si discosta significativamente delle spese sostenute.

*Articolo 23***Modifica del consorzio**

1. Nei limiti del contributo finanziario della Comunità e a prescindere dallo strumento, il consorzio, di sua iniziativa o in esecuzione del contratto può, di concerto con la Commissione, modificare la sua composizione, in particolare estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta.

Ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 2, il consorzio, individua nuovi soggetti giuridici con le modalità che giudica adeguate o conformemente al contratto.

2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara.

Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al programma quadro 2002-2006, stampa specializzata o opuscoli.

Il consorzio valuta le offerte:

- a) sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, definiti conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, e 4;

PROPOSTA MODIFICATA

- c) Per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come una percentuale del bilancio destinato dai partecipanti alla realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività.

Invariato

Articolo 16

Invariato

- a) sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, definiti conformemente all'articolo 11, paragrafi 3 e 4;

PROPOSTA INIZIALE

- b) con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio sulla base dei criteri descritti all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b).

Conformemente al paragrafo 1, la Commissione può opporsi se e quando il consorzio propone, a seguito di questa valutazione, il suo ampliamento a nuovi partecipanti.

*Articolo 24***Contributo finanziario complementare**

La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti.

Essa lo fa mediante un invito a presentare proposte, limitato, se necessario, alle azioni indirette in corso, al termine di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 18.

*Articolo 25***Attività del consorzio a favore di terzi**

Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto.

Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto.

*Articolo 26***Controllo e audit tecnici, tecnologici e finanziari**

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto.

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

- b) con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio sulla base dei criteri descritti all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b.

Invariato

Articolo 17

Invariato

Essa lo fa mediante un invito a presentare proposte, limitato, se necessario, alle azioni indirette in corso, al termine di una valutazione effettuata conformemente all'articolo 11.

Articolo 18

Invariato

Articolo 19

Invariato

Per il controllo delle reti di eccellenza e dei progetti integrati e se necessario, per altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.

PROPOSTA INIZIALE

2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire che gli obiettivi dell'azione indiretta siano conseguiti, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione, se necessario per la tutela dei suoi interessi, può adattare il contributo comunitario o interrompere l'azione indiretta, in caso di violazione delle disposizioni della presente decisione o delle stipule del contratto.

3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit tecnici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 160 C del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità, sulla base delle modalità che le sono proprie.

*Articolo 27***Tutela degli interessi finanziari della Comunità**

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ e n. 2185/96 ⁽²⁾ e al regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/99 ⁽³⁾.

CAPITOLO IV

REGOLE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI RSTF NEL SETTORE TEMATICO PRIORITARIO «RICERCA SULL'ENERGIA DI FUSIONE»*Articolo 28***Campo di applicazione**

Le regole del presente capitolo si applicano alle attività RSTF del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» e hanno la precedenza in caso di conflittualità con quelle di cui ai capitoli II e III.

*Articolo 29***Procedure**

Le attività di RSTF del settore tematico prioritario «Ricerca sull'energia di fusione» possono essere realizzate secondo le procedure figuranti negli ambiti seguenti:

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 24.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

Articolo 20

Invariato

Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari delle Comunità europee siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹⁾ e n. 2185/96 ⁽²⁾ e al regolamento del Consiglio (Euratom) n. 1074/99 ⁽³⁾.

CAPITOLO III

Invariato

Articolo 21

Invariato

Articolo 22

Invariato

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 24.

PROPOSTA INIZIALE

- a) contratti di associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati;
- b) l'accordo europeo sullo sviluppo della fusione (accordo EFDA);
- c) qualsiasi altro accordo multilaterale concluso dalla Comunità con soggetti giuridici associati;
- d) soggetti giuridici che possono essere costituiti previo parere del Comitato consultivo per il programma Fusione di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico «Energia nucleare»;
- e) altri contratti di durata limitata con soggetti giuridici non associati stabiliti negli Stati membri o negli Stati associati;
- f) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un tale accordo.

Articolo 30

Contributo finanziario della Comunità

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 29, lettera a) e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e) stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono.

Il tasso annuale di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 20 % della spesa corrente nel 2003 e diminuisce ogni anno in modo che il suo valore medio lungo la durata programma quadro 2002-2006 non superi il 15 %.

2. Previa consultazione del Comitato consultivo per il programma «Fusione» di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del programma specifico «Energia nucleare», la Commissione può finanziare:

- a) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato ad un tasso uniforme pari al 35 %;
- b) attività multilaterali specificamente definite svolte nell'ambito dell'accordo europeo sullo sviluppo della fusione o a cura di qualsiasi soggetto giuridico a tal fine costituito, compresi gli appalti pubblici.

3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso annuale di base di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 22 lettere da a) a e) hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa.

4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 29, lettera f) è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico istituito in virtù di tale quadro.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 23

Invariato

1. I contratti di associazione di cui all'articolo 22, lettera a) e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e) stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono.

Il tasso di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 17,5 % per tutta la durata del programma quadro 2002-2006.

Invariato

- a) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato ad un tasso uniforme pari al 37,5 %;

Invariato

3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 29, lettere da a) a e) hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa.

4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 22, lettera f) è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico istituito in virtù di tale quadro.

PROPOSTA INIZIALE

La Comunità, insieme ai soggetti giuridici associati al programma, può istituire qualsiasi soggetto giuridico opportuno per gestire la sua partecipazione e il suo contributo finanziario a detto accordo.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato

PROPOSTA INIZIALE

ALLEGATO

ATTIVITÀ DI RST E CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ PER TIPI DI STRUMENTI

Tipo di strumento	Attività RST	Contributo comunitario ⁽¹⁾
Reti di eccellenza	— Settori tematici prioritari — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare ⁽²⁾	Sovvenzione all'integrazione: come regola generale fino al 25 % del valore della capacità e delle risorse proposte per l'integrazione dai partecipanti ⁽³⁾
Progetti integrati	— Settori tematici prioritari — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare ⁽²⁾	Sovvenzione al bilancio fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Progetti specifici mirati in materia di ricerca o di innovazione	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 50 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
Azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ , se necessario come forfait
Iniziative integrate concernenti l'infrastruttura	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio: in funzione del tipo di attività, del 50-100 % del bilancio ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
Azioni di coordinamento	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾
Azioni di sostegno specifico	— Settori tematici prioritari ⁽²⁾ — Altre attività nel settore della sicurezza nucleare	Sovvenzione al bilancio fino al 100 % del bilancio ⁽⁴⁾ , se necessario come forfait

⁽¹⁾ Il contributo finanziario della Comunità riguarda un bilancio composto da spese aggiuntive rispetto a quelle a carico dei partecipanti, eccetto per le proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dove copre un prezzo d'acquisto, o quando assume la forma di un forfait predefinito da parte della Commissione.

Esse possono essere sostenute al 100 % dalla Comunità. Nel caso particolare delle azioni di coordinamento il contributo copre fino al 100 % il bilancio necessario al coordinamento di attività il cui finanziamento è garantito dai partecipanti stessi.

⁽²⁾ In casi debitamente giustificati.

⁽³⁾ Questo tasso varia secondo i settori tematici ed è fissato nel programma di lavoro. Il contributo comunitario copre a titolo supplementare le spese del programma comune di attività.

⁽⁴⁾ Il contratto tipo preciserà le condizioni secondo le quali alcuni soggetti giuridici, in particolare i soggetti pubblici, saranno finanziati fino al 100 % del loro costo marginale.

⁽⁵⁾ I tassi di intervento potranno essere modulati conformemente alle regole sulla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, a seconda che si tratti di attività di ricerca o di dimostrazione oppure in funzione delle altre attività attuate, come la formazione dei ricercatori o le gestione del consorzio.

⁽⁶⁾ Le attività di un'iniziativa integrata di infrastrutture devono obbligatoriamente comprendere un'attività di messa in rete (azione di coordinamento: fino al 100 % del bilancio) e almeno una di queste altre attività: attività di ricerca (fino al 50 % del bilancio) o attività di servizi specifici (ad es. accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca: fino al 100 % del bilancio).

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso